

Difesa della razza — Matrimonio di cittadino ariano con persona non ariana — Reato istantaneo — Celebrazione del matrimonio prima del decreto di amnistia — Applicabilità del beneficio. — (R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728, convertito in legge 5 gennaio 1939 n. 274, art. 1 e 2). — Trib. di Torino ud. 3 maggio 1940. — Pres. PRATIS; est. De LUCA; p. m. JOVANE (diff.).

La violazione del divieto di matrimonio tra cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è reato istantaneo; pertanto è ad esso applicabile l'amnistia emanata dopo la celebrazione del matrimonio ().*

(Omissis).

Dall'imputazione invece di violazione agli articoli 1 e 2 R. D. 17 novembre 1938 deve il Tribunale per entrambi gli imputati dichiarare non essere luogo a procedere per essere il reato estinto in virtù di amnistia, essendo entrambi incensurati e rientrando la pena edittale comminata per detto reato nei limiti di cui all'art. 1. R. D. 24 febbraio 1940 n. 56 e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione oggettiva di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

Si è obiettato dal P. M. che non è concedibile detto beneficio perchè si tratterebbe nella specie di reato permanente ed essendo la permanenza durata posteriormente al 23 febbraio 1940, esso fuoriuscirebbe dai limiti di tempo del R. D.

Si è detto in sostanza dall'accusa che si tratta di un reato di natura politica permanente. Che la norma mira ad impedire l'inquinamento della razza mediante connubii spurii fra ariani ed ebrei. Che detto fine non sarebbe raggiunto ove si permettesse all'ariana Ceruti di continuare a procreare figli del giudeo Valabrega e perciò fuo a tanto che si versi in

costanza di matrimonio tale reato continuerebbe a consumarsi.

Si osserva anzitutto che qualunque sia la ragione di una norma o il fine che con essa il Legislatore si è prefisso di raggiungere, essa non ha per il giudice penale che il carattere di norma giuridica, con tutta l'efficacia, ma anche con tutti i limiti della legalità.

Perciò il diritto all'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato o la rinuncia ad esso, per sovrana clemenza, vanno considerati e dedotti esclusivamente dalla natura intrinseca stessa della norma.

Prescindendo così da ogni altra considerazione estranea alla valutazione del reato, non possono disconoscersi nella figura prevista e punita dagli art. 1 e 2 R. D. 17 novembre 1938 e alla luce di una pura indagine giuridica le caratteristiche del reato istantaneo.

Recita l'art. 1 R. D. suddetto che « il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito », e l'art. 2 commina la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a L. 10.000 (diecimila).

Dall'esame di queste norme, appare ictu oculi che la legge vieta e punisce il matrimonio.

Sarebbe un estendere la portata della norma oltre il consentito il volere vietare e punire qualsiasi altro rapporto antecedente o successivo che non sia il matrimonio.

Ben inteso il matrimonio che abbia i requisiti per essere civilmente valido. Ciò che è indubbiamente per il matrimonio celebrato secondo il rito di Santa Romana Chiesa, al quale, ove sia trascritto, la Legge concordataria ha riconosciuto effetti civili ex tunc.

Nella specie pertanto, l'atto penalmente incriminato, come del resto ben chiaramente risulta dal capo di

imputazione, è quello compiuto il 24 giugno 1939 con la celebrazione del matrimonio, che, avvenendo istantaneamente, anche istantaneamente si è consumato.

A nulla rileva che successivamente i coniugi siano convissuti e convivano insieme, nè che la Ceruti sia incinta e possa nuovamente ridiventarlo.

Questi, se ben si considerano, sono effetti, conseguenze del matrimonio e non già il matrimonio stesso al quale il Legislatore ha limitata la punibilità. Nè tutto il complesso di causa e effetti può riunirsi in tutto unico, affermando costituire l'oggettività di un reato permanente. Questa configurazione tanto discussa per il passato in dottrina, ha ottenuta una ben definita precisazione nella nostra giurisprudenza, dopo che la Suprema Corte ebbe a pronunciarsi, a Sezioni unite nel 1917 (v. « Giust. Pen. », 1917, II col. 276) affermando che « istantaneo non è soltanto quel reato in cui l'oggettività antiggiuridica dell'azione o dell'omissione si produce o si esaurisce in tutti gli effetti suoi al momento in cui si concretano gli elementi o le condizioni della sua punibilità, ma anche quello in cui col compiersi degli elementi soggettivi che lo costituiscono, si produce lo effetto antiggiuridico diretto a questo permane e si protrae in tempo successivo, senza una ulteriore o persistente attività delittuosa ».

Questa definizione ha costituito la base di numerose e concordi altre pronunzie che con parole diverse e con espressioni forse anche più precise hanno ribadito il concetto ontologico di reato permanente. Infatti il nostro codice penale vigente, come già quello abrogato, non definiscono il reato permanente, ma ne accolgono la nozione quale formulata in dottrina e giurisprudenza.

Si potrebbero prendere in esame le

due parti della definizione sopra citata di r. p. per dimostrare come nella specie in esame, nè l'una nè l'altra si attagliano al reato commesso dai coniugi Valabrega. Ciò è però superfluo essendo sufficiente porre in luce come il r. p. nella « specie » non sussista perchè appunto non permane l'effetto antiggiuridico diretto dell'azione, ma solo l'effetto dell'effetto.

E' ancora una volta necessario richiamare la perspicua distinzione del Manzini (v. Trattato, 1933, v. I, pag. 564), tra permanenza del reato e permanenza degli effetti. « Questa può aversi anche quando un reato (in se stesso istantaneo e permanente) sia completamente esaurito mentre la permanenza del reato presuppone necessariamente che tale esaurimento non si sia verificato. Distinzione che per quanto criticata da parte della dottrina è stata accolta dal nostro Codice (v. Relazione Minist., I, p. 340) e da nostra autorevole giurisprudenza (v. Cass. 6 nov. 1931, in « Riv. Pen. » 1932, p. 468).

E' bene aver presente la definizione data da questa sentenza, perchè pone in luce la caratteristica essenziale del r. p. che è quella del persistere di una attività delittuosa posteriore alla consumazione (ut supra). Recita testualmente l'arresto della S. C. che « permanente è quel reato in cui l'attività esecutiva che integra la consumazione, non si esaurisce in un solo istante, ma si protrae nel tempo ininterrottamente. La caratteristica fondamentale del r. p. è data appunto dal persistere della consumazione di esso, con la correlativa persistente lesione del bene e interesse che ne forma l'oggetto, caratteristica di somma importanza in quanto differenzia il r. p. dal reato istantaneo con effetti permanenti ».

Riassumendo le espressioni diverse, ma sostanzialmente concordi, di

r. p. si può concludere che, mentre nel r. i. si ha un momento consumativo, nel r. p. si ha un periodo consumativo.

Da ciò si comprende la fondatezza dei tre requisiti posti dal Manzini (la cui concezione in materia è stata integralmente accolta nel nostro codice) perchè possa parlarsi di r. p. occorre:

1) che la protrazione della consumazione (non dell'esecuzione) sia volontaria;

2) che possa farsi cessare dal reo in modo giuridicamente efficace;

3) che lo Stato antiggiuridico debba potersi far cessare per sola volontà dal colpevole.

Questi tre elementi sono necessari e sufficienti alla nozione di r. p. e, ove anche uno solo di essi manchi, non vi è dubbio che si tratterà di r. i.

Ma nella specie possiamo dire che nel reato commesso dai Valabrega, violando le norme di cui si è detto, non ricorre alcuno dei tre requisiti. Non ricorre la volontaria protrazione della consumazione perchè, come si è dimostrato, il reato si è consumato con la celebrazione del matrimonio, che, essendo istantaneo, non permette nemmeno concettualmente, alcuna possibilità di protrazione.

Nè si obietti che i Valabrega hanno volontariamente continuato nello Stato matrimoniale, perchè, anzitutto questo non è il matrimonio; ma non ne è stato che la conseguenza; in secondo luogo, ove si voglia considerare lo stato, anzichè l'atto dovrà convenirsi però che vengono meno gli altri due requisiti essenziali del reato permanente. Infatti i Valabrega non avevano e non hanno la possibilità di far cessare in modo giuridicamente efficace lo stato antiggiuridico da essi posti in essere. E' chiaro, invero, che una volta pronunciato il « si » sacramentale davanti al Mini-

stro del culto cattolico anche per la nostra legge civile essi erano legati da un vincolo che non era e non è in loro potere di sciogliere.

Nè si dica che ciò che offende la legge è la costanza del matrimonio, cioè la convivenza dei coniugi, perchè fino a tanto che il matrimonio esiste non solo essi possono, ma devono convivere, essendo così disposto da quella stessa legge che si pretende offesa.

A parte la considerazione che la protrazione della consumazione (sempre perchè possa parlarsi di r. p.) deve potersi far cessare in modo giuridicamente efficace. Ora non è chi non veda come, ancorchè si raggiungesse il fine desiderato dall'accusa di evitare la convivenza dei Valabrega, con ciò non si potrebbe far sì che il matrimonio (e con esso e per esso lo stato antiggiuridico) non continui ad esistere.

E si consideri ancora, che se il reato commesso dai Valabrega fosse permanente come si vorrebbe, detta permanenza sarebbe venuta a cessare soltanto con la pronuncia dell'attuale sentenza (anzi secondo una parte della dottrina con il suo passaggio in giudicato) per cui da un lato se essi convivono tuttora ricommetterebbero un nuovo reato, e se uno dei due abbandonasse il domicilio domestico per evitare tale violazione potrebbe essere passibile della sanzione di cui all'art. 570 cod. pen.

Ciò che è assurdo.

Nè tanto meno si rilevi, come è stato autorevolmente detto (Rende: Il reato permanente, in « Riv. Pen. », 1938, p. 929) per il caso assai simile della bigamia, che i coniugi o uno di essi (e notisi le diverse imponenti conseguenze) potrebbero chiedere lo annullamento del matrimonio dimostrando con ciò una volontà contraria al reato.

Perchè possa parlarsi di reato permanente occorre, come abbiamo detto, che lo stato antiggiuridico possa essere fatto cessare per sola volontà del colpevole. Ora la migliore delle intenzioni e la più accreditata delle domande di annullamento non ha di per sé sola giuridica efficacia a porre nel nulla il matrimonio, validamente celebrato, essendo necessario che si instauri un giudizio e che intervenga una sentenza, la quale sola farà cessare detto stato, e al cospetto della quale la domanda dell'interessato diverrà giuridicamente irrilevante.

Del resto al fine di esaurire questa dimostrazione della istantaneità del reato commesso dai Valabrega anche sotto il profilo della sua analogia col

reato di bigamia è sufficiente richiamare la già citata relazione ministeriale, la quale dice testualmente: « Ho ritenuto che il delitto di bigamia debba considerarsi come reato istantaneo con effetti permanenti, giacchè manca in esso uno dei caratteri distintivi del reato permanente, ossia la possibilità da parte del soggetto attivo di far volontariamente cessare lo stato antiggiuridico ».

Per il reato commesso dai Valabrega si è dimostrato sopra come anche gli altri caratteri siano mancanti; deve perciò concludere, con tutte le conseguenze che già se ne sono tratte, che trattasi di reato istantaneo.

(Omissis).

P. q. m., ecc.

* Natura giuridica del matrimonio vietato dalla legge sulla razza.

La contraria opinione del P. M. era basata (come si rileva dai motivi di appello sulle seguenti considerazioni:

« Per quanto riflette l'applicazione dell'amnistia alla contravvenzione si osserva:

a) il reato in esame, pur essendo di natura contravvenzionale, ha spiccatissima analogia con quello di bigamia, ai caratteri del quale si accostano la sua struttura e i suoi criteri giuridici, gli unici verificabili, in mancanza di altra elaborazione scientifica.

Per la bigamia sono note le alterne opinioni: fu ritenuta da molti reato permanente, da altri reato istantaneo. La più recente giurisprudenza, fermata dalla Suprema Corte nel processo *Clemente* (« Riv. del Diritto Matrimoniale Italiano » pag. 574) viceversa ha ritenuto ammissibile il tentativo e quindi un *iter criminis*, composto di atti distinti e collegati, nei quali è presente una volontà operativa in ogni momento fino alla trascrizione dell'atto di matrimonio.

Richiamando le medesime considerazioni, la contravvenzione in esame non esaurisce la sua assenza antiggiuridica nè con la celebrazione nè con la trascrizione dell'atto di matrimonio, anzi ha inizio precisamente dal matrimonio. Confortano tale tesi due argomenti: 1° la lettera della legge, la quale nella prima parte dell'articolo primo vieta il « matrimonio » cioè lo « stato matrimoniale », mentre nella seconda parte — agli effetti civili — parla di « celebrazione di matrimonio », cioè di atto di trascrizione di matrimonio, che dev'essere dichiarato *nullo*. 2° Sarebbe incompleta e insufficiente la legge, se si preoccupasse dell'atto di trascrizione del matrimonio e non dello stato di coniuge stabilito fra un ebreo ed un'ariana, stato che è l'oggetto essenziale della difesa della razza.

La contravvenzione adunque dura fino a quando non si annulla il matrimonio e ideal-

mente persiste in ogni atto che abbia per presupposto l'esistenza del vincolo (come una richiesta di copia dell'atto, una denuncia di figlio legittimo, ecc.).

b) L'unità ontologica del reato — consolidato quale postulato del vigente codice — concentra sotto il *nomen juris* tutta l'attività criminosa, eliminando dispersioni di pensiero e margini di opera anti-giuridica. La responsabilità va estesa a tutte le conseguenze giuridiche, unificate nell'attivo comportamento del colpevole, persistendo la durata del reato quando si rinnova un frammento di azione in conseguenza dell'attività centrale dell'autore.

c) Se preme, a tali effetti, precisare la natura giuridica della contravvenzione in esame, basta fissare il suo carattere plurisussistente (MASSARI: *Il momento esecutivo del reato*, p. 117; CALAMARI: *Questioni di diritto matrimoniale e penale*, « Riv. Pen. », 1938, pag. 808), fondato su una condotta a processo esecutivo composto e inscindibile nei suoi momenti costitutivi.

d) La natura politica della legge, posta nel programma imperiale del Duce, esige un'osservanza più gelosa, essendo essa diretta alla conservazione, tutela e miglioramento della razza italiana per vecchia tradizione conservatasi ariana.

Nella relazione della legge è detto che essa ha un'applicazione « generale e sarà compito di chi dovrà interpretarla e applicarla coglierne lo spirito, che è essenzialmente fascista e nazionale ».

Non è chi non veda come nell'efficienza totalitaria della legge il divieto di cui all'articolo primo comprenda logicamente lo stato matrimoniale: diverrebbero stabili e, sotto un certo aspetto, legittimi — anche *sub conditione* — gli effetti di un matrimonio celebrato in così grave contrasto con l'interesse pubblico se si estendesse la clemenza sovrana ai coniugi, i quali, nella pendenza più o meno lunga di dibattiti civili o penali e della necessaria decisione del Consiglio Demografia e Razza, convivessero in pieno regime matrimoniale.

ENRICO JOVANE

Procuratore del Re aggiunto
al Tribunale di Torino

QUESTIONI E COMMENTI

REATI A EVENTO BENEFICO

Premetto che la concezione non è mia, ma del THOT, il geniale politico criminale docente alla università di La Plata, in un articolo pubblicato nella dotta rivista messinese *Il pensiero giuridico-penale* (1934, fasc. 3-4, pagina 283).

E aggiungo subito che la terminologia reato a evento benefico, ove, come pare, si debba giungere alla stessa conclusione in tesi del THOT, e cioè la impunità dell'agente, non è esatta, cessando perciò solo di essere reato; ma come si parla anche nel codice di reato putativo e di reato impossibile (art. 49), che non sono reati, appunto perchè l'uno è opinato e l'altro non è possibile, non guardiamo tanto per il sottile, e diciamo anche noi reato, con l'unica variante, che mentre il THOT li chiama reato a effetti benefici, io preferisco dire a evento benefico, più in chiave con la terminologia del nostro diritto positivo, anche per non confondere il danno o pericolo immediato e diretto del reato, che è il vero evento, con altri danni o pericoli indiretti e mediati del reato (p. es. offesa all'interesse generico dello Stato alla pubblica pace in ogni reato, anche in quelli che non l'offendono direttamente; pericolo di recidiva nel colpevole; di vendetta da parte della vittima o dei suoi familiari ecc.), tutti effetti del reato, ma che non sono l'evento del reato.

Che cosa è il reato a evento benefico?

Possiamo procedere per esempi, che non mancano.

Recentemente ha fatto il giro dei giornali il caso che riportiamo:

New York, 12 (ottobre 1940)

« Il bambino Giorgio Patterson di dieci anni, due anni fa, in seguito a un banale incidente, perdette la vista dell'occhio destro. La madre del bimbo fece visitare dai più rinomati oculisti il fanciullo, sperando che un intervento chirurgico potesse risanarlo. Ma fu invece consigliata di estrarre l'occhio per sostituirlo con uno di vetro, al che la signora oppose un energico rifiuto.

« Giorni sono il piccolo Giorgio commise una grossa marachella, per cui la madre perduta la pazienza gli assestò un solenne ceffone che lo raggiunse alla guancia destra. Un grido sfuggì al ragazzo, ma non fu un grido di dolore.